



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO II

Roma,

7 FEB 2021

Prot. N. 18443
Prot. Entrata 8975
Allegati:
Risposta a nota del:

All'Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

e, p. c. All'Ufficio Legislativo - Finanze
SEDE

Oggetto: A.S. 2481 - Legge di delegazione europea 2021 – Relazione tecnica.

Si fa riferimento alla relazione tecnico-finanziaria del provvedimento indicato in oggetto, trasmessa da codesto Ufficio Legislativo, per le valutazioni di competenza.


Al riguardo, si restituisce positivamente verificata la relazione tecnico finanziaria, ad eccezione dell'articolo 17, commi 2, lettera d), e 3.

Si rappresenta, infatti, che la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 dell'articolo 17 non è coerente con quanto disposto all'articolo 17, comma 2, lett. d): il criterio di delega è suscettibile di comportare oneri che dovranno trovare idonea copertura ai fini dell'adozione del decreto delegato.

Pertanto, ai fini dell'ulteriore corso, va soppresso il comma 3 dell'articolo 17, recante la clausola di invarianza finanziaria, dandosi altresì conto in relazione tecnica dell'impossibilità, allo stato, di quantificare gli oneri derivanti dal recepimento della normativa europea, ai fini dell'applicazione dei criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 3.

Si segnala altresì che la delega di cui all'articolo 20 è già stata esercitata, con la legge 212/2021, di conversione del D.L. 146/21 (cfr. Allegato, modifiche all'articolo 5, lett. f), n.1)) e, pertanto, sarebbe opportuna l'espunzione del medesimo articolo.

Ragioniere Generale dello Stato



A.S. 2481 - Legge di delegazione europea 2021
RELAZIONE TECNICA

La legge di delegazione europea, adottata ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. È, infatti, estremamente difficile riuscire a determinare, prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, se dalle norme necessarie all'adempimento degli obblighi di derivazione europea possano derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi, le leggi di delegazione europea non contenessero disposizioni volte a prevedere e a quantificare tali eventuali spese.

Per quanto riguarda la necessaria copertura finanziaria, il comma 3 dell'**articolo 1** dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possono essere previste nei decreti legislativi attuativi delle deleghe contenute nella legge, esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'esercizio delle deleghe, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni a legislazione vigente, si provvede, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi di recepimento, mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'*articolo 41-bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Al medesimo comma 3 è altresì previsto che, in caso di incapienza del menzionato fondo, i decreti legislativi attuativi delle deleghe contenute nella legge dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'*articolo 17*, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

L'*articolo 17* della legge n. 196/2009, infatti, ha introdotto specifiche disposizioni relative alla copertura degli oneri recati dall'attuazione di deleghe legislative. In particolare, è espressamente sancito il principio in base al quale le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura finanziaria necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, a tale quantificazione si procede al momento dell'adozione dei singoli decreti.

A tal fine, si dispone, in primo luogo, che ciascuno schema di decreto sia corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo provvedimento ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

In secondo luogo, la norma dispone che l'individuazione dei mezzi di copertura deve in ogni caso precedere l'entrata in vigore dei decreti medesimi, subordinando l'emanazione dei decreti legislativi alla previa entrata in vigore degli atti legislativi recanti lo stanziamento delle relative risorse finanziarie.

L'*articolo 1* prevede, infine, il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari sugli schemi dei decreti legislativi in questione, come richiesto dall'*articolo 31*, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea.

In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli da eseguire al fine dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla presente legge ed alle relative tariffe, si applicano i commi 4 e 5 dell'*articolo 30* della legge n. 234 del 2012, in quanto legge di sistema per l'attuazione della normativa europea.

Le previsioni di carattere finanziario sopra descritte devono ritenersi applicabili a tutte le deleghe contenute nel disegno di legge di delegazione europea.

L'articolo 2 conferisce una delega al Governo per l'adozione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Con riferimento alle considerazioni di carattere finanziario si fa rinvio a quanto rappresentato al primo capoverso della presente relazione.

L'articolo 3 contiene i criteri di delega elaborati per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere, al fine di introdurre una disciplina organica e completa rispetto alle operazioni societarie aventi una rilevanza transfrontaliera.

La direttiva citata costituisce un'importante novità nel panorama normativo europeo rispetto alla quale si è ritenuta necessaria, accanto al recepimento delle disposizioni e dei principi non derogabili dettati dal legislatore unionale, l'introduzione di specifiche disposizioni volte a completare il disegno normativo presente nell'ordinamento interno, includendo previsioni come quelle afferenti società diverse dalle società di capitali purché iscritte nel registro delle imprese (ad eccezione delle società cooperative a mutualità prevalente) e società regolate dalla legge di uno Stato membro diverse dalle società di capitali.

Per analoghe ragioni, sono previsti interventi riguardanti i casi di trasferimento di sede all'estero senza mutamento della legge regolatrice da parte di società soggetta alla legge italiana, disciplinando in tal modo un fenomeno attualmente privo di adeguata regolamentazione.

Si segnala la previsione di specifici criteri di delega concernenti la disciplina dei procedimenti giurisdizionali anche di natura cautelare per i soggetti interessati rispetto agli atti adottati dall'autorità competente da individuarsi per il rilascio del certificato preliminare o per l'esecuzione del controllo di legalità. Tali disposizioni determinano la necessità di attribuire la competenza sui procedimenti giurisdizionali concernenti le operazioni transfrontaliere, alle sezioni specializzate in materia di impresa, previste dal decreto legislativo n. 168 del 2003.

Al riguardo si evidenzia, la disposizione che prevede di disciplinare gli effetti prodotti sul procedimento dal mancato adempimento e dal mancato rilascio delle garanzie da parte della società per le obbligazioni, anche non pecuniarie e in corso di accertamento, esistenti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici.

Parimenti rilevante, al fine di scongiurare possibili ricadute negative sulla finanza pubblica, è la previsione che dispone di individuare dei canali informativi, esistenti o da costituire, utilizzabili dall'autorità competente per la verifica delle pendenze delle società verso creditori pubblici anche in funzione della richiesta di adeguate garanzie per il pagamento di tali crediti.

Significativa la disposizione che prevede di disciplinare i criteri e le modalità di semplificazione dello scambio dei certificati preliminari tra le autorità competenti, attraverso i canali informatici già disponibili.

Si segnala, inoltre, quanto indicato ai fini della individuazione delle violazioni delle disposizioni di recepimento della direttiva, l'applicazione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni stesse, anche in deroga all'articolo 32, comma 1, lettera d) della legge 24 dicembre 2012, numero 234, nel limite, per le sanzioni penali, della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già oggetto di previsione.

Si evidenzia la natura ordinamentale e precettiva delle disposizioni in esame, segnalando altresì che agli adempimenti di natura istituzionale connessi, in particolare, alle competenze attribuite alle

sezioni specializzate in materia di impresa, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori).

Allo stato, non è possibile procedere alla determinazione dei puntuali effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega. Tuttavia, eventuali oneri non oggi prevedibili - potenzialmente connessi alla attività di rilevazione degli illeciti da sanzionare da parte dell'AGCM - potranno essere individuati e quantificati, nel confronto con gli uffici dell'AGCM, solo in occasione della determinazione concreta delle modalità operative demandate allo schema di decreto legislativo di recepimento, in ragione della platea dei soggetti destinatari e delle modifiche introdotte alle fattispecie di obblighi e illegittimità su cui potranno intervenire i poteri sanzionatori dell'AGCM secondo le modalità previste dalla nuova disciplina. I decreti legislativi dai quali deriveranno nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 5 contiene disposizioni di natura ordinamentale necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2020/1504 e di cui al regolamento (UE) 2020/1503. A tal fine, i criteri ed i principi di delega, ulteriori rispetto a quelli generali previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, consentiranno al Governo, tramite uno o più decreti legislativi, di realizzare la predetta attività di attuazione e coordinamento.

Le Autorità che, a livello nazionale, per effetto dei provvedimenti attuativi della delega, svolgeranno le funzioni previste dal regolamento (UE) 2020/1503 procederanno ad effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; alle relative attività si provvede con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 6 Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168).

Le disposizioni del presente articolo si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla raccomandazione CERS/2011/3 e al Regolamento (UE) 2016/1011 (c.d. Regolamento Benchmark o BMR) come modificato dal Regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo del Consiglio del 10 febbraio 2021 e, in particolare, al fine di dare attuazione agli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2 del predetto Regolamento Benchmark.

Eventuali oneri sono ipotizzabili a carico della Banca d'Italia per il servizio di segreteria del Comitato e in ragione dell'esercizio dei poteri di richiesta di informazioni e di irrogazione delle sanzioni a soggetti non compresi fra i soggetti vigilati: tali oneri sono qualificabili come oneri per l'adeguamento a obblighi rivenienti dall'appartenenza all'Unione europea e saranno interamente sopportati dalla Banca d'Italia. Si ricorda, a tal proposito, che ai sensi degli articoli 131 e 282 del



TFUE la Banca d'Italia ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria e che le autorità di vigilanza provvedono autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte. Pertanto, le autorità che, a livello nazionale, per effetto dei provvedimenti attuativi della delega, svolgeranno le funzioni previste dalla norma proposta, procederanno ad effettuare tali attività tramite le autonome dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Non vi sono, pertanto oneri di istituzione e di funzionamento del Comitato a valere sulla finanza pubblica.

Gli importi derivanti dall'attività sanzionatoria saranno riversati dalle autorità competenti al bilancio dello Stato sulla base delle esistenti previsioni legislative.

Per quanto attiene alla possibilità da parte del Comitato di avvalersi della Guardia di Finanza, si rappresenta come tale collaborazione sia già in essere per le autorità che fanno parte del Comitato, ai sensi della normativa di settore. Pertanto, la collaborazione prevista nella proposta di delega non comporta maggiori oneri.

Con riferimento alla partecipazione (senza diritto di voto) del Ministero dell'economia e delle finanze al Comitato questa sarà assicurata dal Dipartimento del Tesoro, sulla base dell'attuale assetto organizzativo dello stesso, senza ulteriori modifiche strutturali comportanti l'impiego di risorse aggiuntive in termini di personale, strutture e risorse finanziarie. Non sono previsti oneri derivanti dalla corresponsione di compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza ed altri emolumenti. Dalle disposizioni dell'articolato non devono derivare pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come esplicitato dal comma quinto della norma di delega proposta.

L'articolo 7 Delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale e per l'attuazione del regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132).

Le disposizioni si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2021/23. A tal fine, i criteri ed i principi di delega, ulteriori rispetto a quelli generali previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, consentiranno al Governo, tramite uno o più decreti legislativi, di realizzare la predetta attività di attuazione e coordinamento.

Le Autorità che, a livello nazionale, per effetto dei provvedimenti attuativi della delega, svolgeranno le funzioni previste dal Regolamento (UE) 2021/23 procederanno ad effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Per quanto concerne la Banca d'Italia, designata quale Autorità di risoluzione, e la Consob, il riparto e lo svolgimento di funzioni avverrà sulla base di quanto già previsto a livella nazionale dall'art. 5 del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, (c.d. riparto per finalità) che attribuisce alla prima la tutela della stabilità ed alla seconda le prerogative in materia di salvaguardia della trasparenza e della correttezza delle condotte. Dalle misure di attuazione non deriveranno oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la Banca d'Italia dispone di un bilancio autonomo e gode di indipendenza finanziaria. Analogamente la Consob provvederà autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dovute ad essa dai soggetti vigilati.

In merito al ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, si evidenzia innanzitutto che dal dettato del Regolamento deriva che l'applicazione degli strumenti pubblici di stabilizzazione, ex art. 45 dello stesso, avvenga "sotto la guida del ministero competente o del governo in stretta collaborazione con l'autorità di risoluzione o sotto la guida dell'autorità di risoluzione" e che per l'applicazione di tali strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria *(che è, si evidenzia, soluzione*



di ultima istanza) il ministero competente disponga dei poteri di risoluzione previsti al capo IV dagli artt. da 48 a 58, del regolamento stesso”

Con riferimento alle attività operative (non finanziarie) poste in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, le stesse saranno svolte dal Dipartimento del Tesoro, sulla base dell'attuale assetto organizzativo dello stesso, senza ulteriori modifiche strutturali comportanti l'impiego di risorse aggiuntive in termini di personale, strutture e risorse finanziarie.

Relativamente al comma 2, lettera c), nei casi in cui venga dato avvio alla risoluzione di una controparte centrale e si debba dare attuazione a decisioni dell'Autorità di risoluzione aventi (alternativamente o congiuntamente) un impatto diretto sul bilancio dello Stato, o implicazioni che possano causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato, in ottemperanza ai generali principi di finanza pubblica, l'autorizzazione del Ministero sarà subordinata all'emanazione di una norma di rango primario, la cui tipologia dovrebbe tenere conto anche dei requisiti urgenza e delle conseguenze connesse all'eventuale situazione di crisi di una controparte centrale, che quantificherà gli oneri finanziari e provvederà a al reperimento della necessaria copertura finanziaria.

Con riguardo al comma 2, lett. m), la norma prevede l'istituzione di nuove sanzioni sulla base di quanto già previsto dal regolamento cui si dà attuazione. Gli importi derivanti dall'attività sanzionatoria saranno riversati dalle autorità competenti e/o di risoluzione al bilancio dello Stato sulla base di previsioni legislative già in vigore.

Dalle disposizioni dell'articolato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 8 Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.

Le disposizioni del presente articolo si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui regolamento (UE) 2021/577. Eventuali oneri sono da ritenersi per l'adeguamento a obblighi rivenienti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e saranno interamente sopportati dalle autorità. Si ricorda a tal proposito che, ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE, la Banca d'Italia ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria e che le autorità di vigilanza provvedono autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte. Pertanto, le autorità che, a livello nazionale, per effetto dei provvedimenti attuativi della delega, svolgeranno le funzioni previste dalla norma proposta, procederanno ad effettuare tali attività tramite le autonome dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. La proposta di delega prevede l'estensione della disciplina sanzionatoria sulla base di quanto già previsto dal regolamento cui si dà attuazione. Gli importi derivanti dall'attività sanzionatoria saranno riversati dalle autorità competenti al bilancio dello Stato sulla base delle esistenti previsioni legislative. Dalle disposizioni dell'articolo non devono derivare pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9 contiene i principi e i criteri direttivi per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»). Tutto ciò al fine di completare l'adeguamento della normativa nazionale avviato con il decreto legislativo n. 9 del 2021, mediante l'adozione di uno o più decreti legislativi volti ad operare gli opportuni allineamenti nell'ordinamento interno vigente con particolare riguardo alla disciplina della competenza stabilita dal codice di procedura penale. Obiettivo fissato nella norma in esame è quello di arrivare a concentrare sugli uffici giudiziari distrettuali la trattazione dei procedimenti per i reati che



offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea in ordine ai quali la Procura europea può esercitare la sua competenza, anche a prescindere dalla circostanza che detta competenza sia esercitata.

La norma, finalizzata a garantire una migliore funzionalità ed efficacia alle attività giudiziarie svolte dai PED sul territorio nazionale, dislocati su 9 delle 26 sedi distrettuali, ha carattere procedurale e ordinamentale, pertanto, non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, dal momento che gli adempimenti dalla stessa derivanti, di natura istituzionale, potranno essere espletati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 10 contiene i criteri specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga e sostituisce il regolamento CE 834/2007.

Tale regolamento, entrato in vigore in data 17 giugno 2018, si applicherà a partire dal 1° gennaio 2022, imponendo agli Stati membri di predisporre la legislazione nazionale necessaria all'applicazione delle numerose disposizioni normative innovative introdotte dalla normativa unionale.

Il nuovo regolamento apporta, in combinato disposto con il regolamento (UE) 2017/625, modifiche sostanziali al settore dell'agricoltura biologica, con particolare riferimento al campo di applicazione e al sistema di controllo e certificazione per le produzioni biologiche ottenute o importate nell'UE.

Considerata la complessità dell'intervento normativo, allo stato, non è possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega.

Nelle relazioni tecniche a corredo degli schemi dei citati decreti, sarà dato conto della neutralità finanziaria, ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della relativa copertura finanziaria.

L'articolo 11 contiene i principi e i criteri specifici per l'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa interna, adottata con legge 14 marzo 2005 n. 41 - in attuazione della decisione 2002/187/GAI - al regolamento UE 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, con il quale si istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), sostituendo integralmente la precedente struttura istituita con decisione 2002/187/GAI. Tale intervento normativo verrà attuato attraverso la modifica di norme processuali ed ordinamentali e attraverso un meccanismo di coordinamento fra le norme interne vigenti e il presente regolamento, prevedendo l'abrogazione della legge n. 41 del 2005 e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel citato Regolamento.

Il Governo, infatti, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, contenenti oltre ai principi ed i criteri generali, anche criteri e principi direttivi specifici, al fine di ottenere una piena armonizzazione della normativa.

In primis, occorre ridefinire le procedure di nomina del membro nazionale di Eurojust, dell'aggiunto, nonché dell'assistente, quando si tratti di personale magistratuale, coerentemente con disposizioni già dettate in altri ambiti internazionali e sovranazionali per attività analoghe.

Si evidenzia, infatti, che l'articolo 7 par. 2 del regolamento UE 2018/1727 rispetto all'articolo 3 della legge n. 41 del 2005 prevede, tra le figure che possono coadiuvare il membro nazionale, l'inserimento della figura dell'aggiunto, oltre a quella già prevista dell'assistente. Risulta quindi indispensabile disciplinare la posizione ordinamentale di tutti soggetti facenti parte della struttura e organizzazione di Eurojust, secondo le indicazioni fornite dal citato Regolamento, fermo restando che, qualora fosse confermata per i componenti provenienti dalla magistratura la posizione ordinamentale attualmente prevista dall'articolo 2, comma 1, l. 14 marzo 2005, n. 41, tali unità non potranno che essere ricomprese nel contingente di personale per il quale la normativa vigente consente la collocazione fuori ruolo.

Coerentemente con tali modifiche occorre anche rivedere la disciplina relativa al trattamento economico dei componenti della struttura di Eurojust, soprattutto a seguito dell'inserimento della nuova figura di aggiunto non prevista nella precedente normativa, nel rispetto, comunque del limite massimo retributivo previsto dall'articolo 13 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89.

Si provvede, pertanto, alla determinazione dell'onere annuo da sostenere per l'erogazione delle indennità da corrispondere ai componenti della struttura di Eurojust, sia alla luce dell'abrogazione della legge n. 41 del 2005, in quanto non più corrispondente all'attuale impianto organizzativo, sia in linea con gli interventi modificativi ed innovativi apportati dal regolamento (UE) 2018/1727.

Riprendendo i parametri già utilizzati per la valutazione dell'onere finanziario previsto dalla legge n. 41/2005, in sede di attuazione della precedente decisione 2002/187/GAI, si precisa che sia il membro nazionale Eurojust che l'aggiunto (nel numero massimo di due unità) manterranno il proprio trattamento economico da magistrato aumentato di una indennità comprensiva di ogni altro emolumento, compreso quella per lo svolgimento dell'incarico all'estero, corrispondente a quella percepita dal consigliere di delegazione mentre i magistrati con funzioni di assistente del membro nazionale (nel numero massimo di tre unità) manterranno il proprio trattamento economico già in godimento con l'aggiunta di una indennità onnicomprensiva corrispondente a quella percepita dal primo segretario di delegazione.

Ai fini prudenziali, si prevede quantificare la spesa parametrata sul numero massimo di componenti di Eurojust previsto dalla norma in esame, pari a sei unità: un membro nazionale, due aggiunti e tre assistenti.

Vengono di seguito riportati i prospetti riepilogativi dei costi annui lordi per ciascuna delle singole unità sopra menzionate:

Membro Nazionale Eurojust			
Indennità base			1.262,74
Indennità base ridotta del 20%			1.010,19
Maggiorazione di sede	6,82		6.891,53
Indennità di servizio all'estero			7.901,72
Maggiorazione figlio 12,50% su indennità assistente (euro 6.027,26)	12,50%		753,43
Maggiorazione alloggio	26,50%		2.093,96
TOTALE LORDO MENSILE			10.749,11
Fondo Pensione			611,17
Opera previdenza			85,82
Ritenute Stato			696,99
Onere mensile			11.446,10
Onere annuo (lordo Stato)			137.353,18
Membro nazionale - magistrato			1
Onere complessivo annuo			137.353,18



Aggiunto del Membro nazionale Eurojust

Indennità base			1.262,74
Indennità base ridotta del 20%			1.010,19
Maggiorazione di sede	6,82		6.891,53
Indennità di servizio all'estero			7.901,72
Maggiorazione figlio 12,50% su indennità assistente (euro 6.027,26)	12,50%		753,43
Maggiorazione alloggio	26,50%		2.093,96
TOTALE LORDO MENSILE			10.749,11

Fondo Pensione	611,17
Opera previdenza	85,82
Ritenute Stato	696,99
Onere mensile	11.446,10
Onere annuo (lordo Stato)	137.353,18

Aggiunti del membro nazionale - magistrato	2
Onere complessivo annuo	274.706,35

Assistente del Membro nazionale Eurojust

Indennità base			963,19
Indennità base ridotta del 20%			770,55
Maggiorazione di sede	6,82		5.256,71
Indennità di servizio all'estero			6.027,26
Maggiorazione figlio 12,50% su indennità assistente	12,50%		753,41
Maggiorazione alloggio	26,50%		1.597,22
TOTALE LORDO MENSILE			8.377,89

Fondo Pensione	466,18
Opera previdenza	58,67
Ritenute Stato	524,85
Onere mensile	8.902,74
Onere annuo (lordo) Stato	106.632,66

Assistenti del membro nazionale - magistrato	3
Onere complessivo annuo	320.498,58

Dai dati che emergono dalla lettura dei prospetti si può ipotizzare che la spesa complessiva annua per le indennità da corrispondere al membro nazionale, ai due aggiunti e ai tre assistenti ammonterà, in via prudenziale, a euro 732.558,12, come si evince dal seguente prospetto:

Struttura Eurojust	Indennità annue lorde in euro	Numero componenti	Costo complessivo della struttura Eurojust
Membro nazionale	137.353,18	1	137.353,18
Aggiunto Eurojust	137.353,18	2	274.706,36
Assistente Eurojust	106.832,86	3	320.498,58
Totale complessivo		6	732.558,12

Con riferimento ai profili di copertura finanziaria dell'onere complessivo sopra evidenziato, si rappresenta che a legislazione vigente, anche per effetto dell'integrazione di fondi intervenuta con la legge di bilancio n. 160 del 2019, è già previsto uno specifico stanziamento destinato alle indennità per i componenti di Eurojust, iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia, alla Missione 6 – U.d.V. 1.2 “Giustizia civile e penale” Cdr “Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” – Capitolo 1427 “Indennità di servizio all'estero spettante al personale distaccato presso Eurojust”, pari ad euro 458.697,00, per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.

Pertanto, in virtù della nuova configurazione della struttura di Eurojust, risulterà necessario provvedere alla copertura del differenziale degli oneri annui stimati, come risulta dal prospetto che segue, attraverso una specifica autorizzazione di spesa di euro 273.861,00, il cui onere potrà essere fronteggiato mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41- bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Stanziamento in bilancio Capitolo 1427 2021-2023	Costo annuo complessivo della struttura Eurojust	Differenziale
458.697,00	732.558,12	273.861,12

Si stabilisce, inoltre, che la sede di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente, come nel caso del membro nazionale, sia la sede di Eurojust.

Si prevede, inoltre, di attribuire al membro nazionale una serie di poteri, alcuni nuovi, altri più ampi rispetto alla precedente disciplina interna, secondo quanto disposto dall'articolo 8, par. 1,3,4,5 del citato Regolamento, al fine di consentire un esercizio dei poteri più dinamico e flessibile, che agevoli ogni forma di coordinamento e cooperazione fra le autorità giudiziarie responsabili delle indagini e dell'azione penale, soprattutto in relazione alle forme gravi di criminalità organizzata. Si tratta di operazioni dirette ad agevolare o sostenere l'emissione o l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria o il riconoscimento reciproco, a stabilire contatti e scambio di informazioni con le autorità nazionali del proprio Stato membro o con qualsiasi organo compresa EPPO, a partecipare alle squadre investigative, ad adottare nei casi urgenti o impedienti del processo comunicativo regolare fra autorità giudiziarie misure autonome di cui al par. 3 dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/1727 in conformità al diritto nazionale, facoltà di presentare una proposta all'autorità competente nazionale per l'attuazione delle misure previste al par. 3 e 4 dell'articolo 8, purché non in conflitto con le norme costituzionali altri Stati membri.

Con l'attuazione della delega verranno altresì aggiornate le procedure di accesso consentite ai membri nazionali alle informazioni contenute nei registri nazionali elencati nell'articolo 9 del sopracitato Regolamento, nonché disciplinati i criteri di nomina dei corrispondenti nazionali di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1727 e, nel caso di nomina di più corrispondenti, i criteri per individuare la figura del responsabile, nonché le modalità per rendere il sistema di coordinamento nazionale efficiente ed efficace.

L'articolo 12 reca i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

Il regolamento 2018/1805, già applicabile dal 19 dicembre 2020, si compone di 41 articoli e ha l'obiettivo di uniformare la disciplina sul tema in esame, superando, con norme direttamente applicabili, i problemi di recepimento che hanno incontrato le decisioni quadro sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

In linea generale, la finalità che si intende raggiungere attraverso la ricezione del regolamento UE in esame è che i provvedimenti diretti a congelare beni, come i sequestri o diretti ad assicurare beni o strumenti utilizzati per commettere il reato oppure prodotti dal reato stesso, come la confisca, che vengono emessi da uno Stato membro, devono essere riconosciuti ed eseguiti senza ulteriori formalità negli altri Stati membri: alle autorità dei menzionati Stati, viene trasmesso un certificato che ne contiene gli estremi per l'individuazione degli elementi soggettivi ed oggettivi e le stesse ne devono curare l'immediata esecuzione, salvo circoscritti e tassativi motivi di rifiuto.

La presente disposizione affronta, oltre alle regole generali, quelle riguardanti nello specifico il riconoscimento, l'esecuzione e la trasmissione dei provvedimenti di sequestro e di confisca, nonché le opportune conseguenti modifiche al codice di procedura penale in materia di assenza e relative disposizioni transitorie.

Da un preliminare esame della norma, si rappresenta, innanzitutto, che la stessa nel dettare i principi e i criteri direttivi da seguire per il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro e di confisca, prevede che trovino applicazione, salvo eccezioni espresse, le norme del codice di procedura penale e le leggi complementari in materia, in quanto compatibili. Trova, poi, applicazione il principio della doppia incriminazione o doppia punibilità, il quale richiede che il fatto che ha dato luogo ai menzionati provvedimenti cautelari o di sicurezza sia ritenuto penalmente illecito sia dall'uno che dall'altro Stato, indipendentemente dalla circostanza che sia indicato con lo stesso *nomen iuris* nell'ordinamento dei due Stati. Si segnala che restano al di fuori di eventuale verifica e non possono costituire motivo di rifiuto alcune categorie di reati richiamate nell'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento in esame (che prevedono una pena privativa della libertà personale non inferiore a tre anni e di particolare gravità o natura) nonché i reati tributari, doganali o valutari per il fatto che il diritto dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o la medesima disciplina in materia di tasse e di imposte, tributi doganali o di cambio. Il riconoscimento avviene senza verifiche o formalità anche nel caso di applicazione della confisca come misura di prevenzione patrimoniale per i reati di mafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice antimafia).

Come accennato in premessa, uno dei principi di delega, (comma 2, lettera b)) stabilisce che i provvedimenti di sequestro e di confisca sono trasmessi tramite certificato, al quale è allegata copia autentica del provvedimento di riferimento. L'originale dell'atto viene trasmesso solo se l'autorità di esecuzione lo richieda perché necessario ai fini dell'adozione di una decisione in merito all'esecuzione. Altro criterio di delega è quello per il quale (comma 2, lettera c)) i provvedimenti di cui si tratta sono trasmessi sia direttamente dall'autorità di emissione a quella di esecuzione, sia attraverso il Ministero della giustizia che funge, comunque, da autorità centrale supplente in ogni caso rispetto ai rapporti diretti ed immediati di cui sopra ed al quale devono comunicarsi emissione e trasmissione da parte delle autorità nazionali per la raccolta dei dati ai fini statistici. Lo stesso



dicastero si occupa di trasmettere, per talune tipologie di reato, copia dei provvedimenti al Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo o al procuratore generale presso la competente corte di appello.

Secondo le disposizioni previste all'articolo 7 del Regolamento, l'autorità di esecuzione riconosce il provvedimento di congelamento trasmesso secondo quanto sopra descritto e prende le misure necessarie alla sua esecuzione con le stesse modalità usate per un provvedimento di congelamento nazionale emesso da un'autorità dello Stato di esecuzione, salvo casi specifici di rifiuto di esecuzione previsti all'articolo 8 o di uno dei motivi di rinvio previsti all'articolo 10.

Pertanto, secondo le modalità della normativa nazionale, le risorse finanziarie (i rapporti finanziari ed assicurativi sottoposti a sequestro penale o amministrativo oppure a confisca di prevenzione) oggetto dei predetti provvedimenti rimangono soggette al ciclo economico ed alla gestione finanziaria del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni.

A tale proposito, si rappresenta che il decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, attuativo della decisione quadro 2006/783/ GAI, già dispone - all'articolo 14 - in maniera dettagliata riguardo alla destinazione al Fondo unico giustizia (nell'ambito del quale confluiscono, tra le altre, le somme di denaro ed i proventi oggetto di sequestro e di confisca di altri procedimenti penali) delle quote delle somme conseguite dallo Stato italiano in esito all'esecuzione di decisioni di confisca emesse da altri Stati, nonché delle somme ricavate dalla vendita di beni nei casi in cui l'esecuzione ha avuto ad oggetto un bene diverso dal denaro: ciò in proporzione del 100% degli importi inferiori o pari ad euro 10.000 e del 50% degli importi superiori ad euro 10.000. Viene, in aggiunta, stabilito che i beni sono trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato e destinati all'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata secondo le disposizioni del vigente decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice antimafia).

Si ritiene che la disposizione sia suscettibile di dare luogo ad un gettito di entrata, sebbene attualmente di difficile quantificazione, in applicazione delle vigenti disposizioni in materia, che prevedono, da parte di Equitalia Giustizia Spa la gestione in qualità di responsabile "ex lege" delle risorse del F.U.G., oggetto di provvedimenti di sequestro e di confisca emessi dall'autorità giudiziaria sia nazionale che dello Stato membro di emissione.

Con la disposizione inserita nella lettera d) del citato comma 2 si stabilisce, dando attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 34 del Regolamento, le modalità di riscossione dallo Stato membro di emissione dei rimborsi riguardanti il risarcimento dei danni subiti dal soggetto colpito dal provvedimento trasmesso ed eseguito nel nostro Stato ai sensi degli articoli 4 e 14 del regolamento (UE) 2018/1805.

Si rappresenta, al riguardo, che seguendo la normativa nazionale in tema di restituzione agli aventi diritto, è la stessa Equitalia Giustizia, nella qualità di cui sopra - previa notifica del provvedimento di dissequestro o di revoca della confisca all'interessato da parte del competente ufficio giudiziario - che si occuperà di procedere secondo modalità consolidate all'interno della legislazione italiana, del risarcimento o della restituzione ai soggetti colpiti dagli originari provvedimenti di congelamento.

Pertanto, essendo tutta la procedura incentrata sulla gestione delle risorse del F.U.G., le somme anticipate a titolo di risarcimento ai soggetti lesi da parte dello Stato italiano, nella veste di Stato di esecuzione, tramite le disponibilità presenti sul fondo, sono rimborsate dallo Stato di emissione, e le stesse, previo versamento alle entrate dello Stato, affluiscono al Fondo unico giustizia.

La previsione ha carattere procedimentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta di un meccanismo già sperimentato all'interno dell'ordinamento giuridico nazionale e l'estensione del medesimo anche al riconoscimento di provvedimenti di sequestro e di confisca provenienti da altri Stati di emissione assicura l'uniformità di trattamento delle procedure, garantendo l'invarianza di flusso di risorse all'interno del sistema.

Nel caso inverso, cioè che il rimborso debba avvenire da parte dello Stato italiano in qualità di Stato di emissione del provvedimento annullato, innanzitutto si rappresenta che ai sensi del medesimo articolo 34 del Regolamento considerato, l'obbligo in esame insorge solamente nel caso in cui il

danno non sia stato causato dallo Stato di esecuzione. Inoltre, in tale ipotesi residuale, i due Stati si accordano sulla eventuale percentuale da rimborsare, ripartendo così le quote del suddetto risarcimento.

In tema di risarcimento del danno in ambito di Fondo unico giustizia e provvedimenti di confisca si richiama il parere formulato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di Finanza, con nota del 26 maggio 2020, in ottemperanza del quale è stata autorizzata Equitalia Giustizia S.p.A. a procedere alla liquidazione del danno "in compensazione" a valere sulle risorse del FUG afferenti alle confische, che la medesima Società versa periodicamente all'entrata del bilancio dello Stato.

Si rappresenta, pertanto, che sia nel caso di rimborso allo Stato di esecuzione di risarcimenti versati al soggetto colpito, quale Stato di emissione, sia nel caso di anticipazione dei risarcimenti versati direttamente al soggetto colpito, quale Stato di esecuzione, non sembrano emergere riflessi negativi a valere sulle risorse del Fondo unico giustizia, in virtù delle prospettive di maggiori entrate sullo stesso Fondo conseguite dallo Stato italiano in esito all'esecuzione di decisioni di confisca emesse da altri Stati, con effetti ampiamente compensativi.

La lettera e) recependo le indicazioni dell'articolo 26 del Regolamento, contiene la delega a determinare le regole di competenza nelle ipotesi di concorso di provvedimenti di sequestro o confisca.

Le lettere f) e g) delimitano nel dettaglio le procedure di riconoscimento, trasmissione ed esecuzione dei provvedimenti di sequestro e di confisca descrivendone le modalità, le tempistiche e le autorità competenti, che per il sequestro è il giudice delle indagini preliminari del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il bene e, in caso di credito, del luogo dove il debitore ha la residenza.

In caso di beni insistenti su più distretti o di crediti esigibili per più debitori residenti in luoghi differenti, la competenza è del GIP presso il Tribunale di Roma. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardo all'esecuzione, alla revoca ed all'impugnazione del decreto di sequestro preventivo.

Per la confisca, invece, l'autorità competente è la corte di appello secondo la disciplina sopra descritta riguardo al sequestro. L'udienza si svolge secondo le forme della camera di consiglio con avviso notificato al procuratore generale della corte di appello, alla persona o persone nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di confisca ed ai loro difensori nonché agli eventuali titolari di diritti reali sul bene oggetto di confisca.

Si segnala che come indicato al n. 4 della lettera g) contro la sentenza che riconosce il provvedimento di confisca è ammesso ricorso per cassazione solo per violazione di legge, dettando ove necessario, specifiche norme procedurali per la trattazione del ricorso.

Al n. 7 della lettera g) dell'articolo in esame viene stabilita l'individuazione dell'autorità di emissione del provvedimento di congelamento il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione, e, nei procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento di confisca, mentre al n. 8 si prevede la disciplina necessaria ad assicurare l'esecuzione delle confische ordinate con sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza, con la previsione dell'accesso ad un rimedio restitutorio.

Si prevede inoltre che la sentenza di riconoscimento del provvedimento di confisca sia eseguita solo una volta divenuta irrevocabile, e che al provvedimento esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, analogamente a quanto concerne la destinazione dei beni confiscati o delle somme di denaro ottenuta dalla vendita di tali beni, alla quale, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 30 del Regolamento nei paragrafi da 1 a 5 in relazione alle previsioni inerenti il risarcimento e/o la restituzione dei beni alle vittime, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137.

Per quanto concerne, invece, la destinazione dei beni confiscati o delle somme di denaro ottenuta dalla vendita di tali beni, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 30 del regolamento nei paragrafi da 1 a 5 in relazione alle previsioni inerenti al risarcimento e/o la restituzione dei beni alle



vittime, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137.

Pertanto, le somme conseguite dallo Stato italiano quale Stato di esecuzione del provvedimento di confisca, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri ben stabiliti, menzionati alle lettere a) e b) del comma 1 del citato articolo 14 del d.lgs. n. 137/2015. Per i beni differenti dalle somme di denaro, non può prescindersi dall'utilizzo degli strumenti propri del diritto sostanziale e procedurale dell'ordinamento giuridico interno che conducono alle disposizioni contenute negli articoli 86 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che detta la disciplina dei beni oggetto di confisca destinati alla vendita e rimanda per la descrizione delle modalità, al D.P.R. 115 del 2002 (T.U. delle spese di giustizia). Nella specie, la vendita dei beni oggetto di confisca è disciplinata dagli articoli 149 e seguenti del predetto T.U., in particolare artt. 152 - 156. Per quanto, concerne, poi, i beni sequestrati e confiscati alla mafia o alla criminalità organizzata oltre alla previsione del trasferimento dei beni al patrimonio disponibile dello Stato, con assegnazione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) è stato, inoltre, previsto lo strumento della c.d. "confisca per equivalente o confisca di valore". Essa è prevista nelle ipotesi di impossibilità di agire direttamente sui beni costituenti il profitto o il prodotto dell'illecito e consente di confiscare utilità patrimoniali di valore equivalente nella disponibilità del reo (art. 240 bis c.p.).

Tuttavia, sebbene le disposizioni in esame non permettano, per la specifica tipologia di reati di volta in volta interessati dal provvedimento di confisca, una esatta valutazione dei possibili effetti finanziari, non avendo chiaramente a disposizione elementi informativi né dati utili a delineare l'estensione del fenomeno si assicura che gli adempimenti di natura giudiziaria potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di istituti ampiamente previsti ed eseguiti a livello nazionale con modalità già dettate dal diritto interno.

Ad ogni modo, si rappresenta che le spese anticipate dallo Stato per le procedure di custodia, di confisca e di vendita dei beni di cui al presente regolamento, sono interamente a carico della procedura espropriativa e sono versate dai destinatari od assegnatari dei beni.

In tal senso si conferma che l'attuazione del provvedimento in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Le previsioni relative alle confische prevedono, infine, un meccanismo integrativo per rimuovere possibili ostacoli all'esecuzione dei provvedimenti nazionali di confisca, consentendo a colui che non sia comparso personalmente nel procedimento di opporsi al provvedimento di confisca chiedendo la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 bis del c.p.p. In caso di mancata opposizione o di irrevocabilità dell'ordinanza che respinge la richiesta di rescissione del giudicato, il pubblico ministero emette il certificato di confisca ed il giudice dell'esecuzione - se interviene anche sentenza di condanna irrevocabile - ordina la notifica sia della sentenza che dell'ordinanza che dispone la confisca. Si evidenzia la natura sia ordinamentale che procedurale della disposizione che si sostanzia nella opportuna integrazione della disciplina dell'istituto eliminando ogni contrasto del diritto interno con il principio del mutuo riconoscimento. Si tratta, comunque, di attività ordinariamente espletate nel corso dei procedimenti penali nazionali dal personale amministrativo e di magistratura e loro ausiliari, ragion per cui si assicura che le stesse potranno essere fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La lettera i) del comma 2 contiene disposizioni dirette ad apportare le necessarie modifiche ad alcuni articoli del codice di procedura penale per sopperire ad eventuali motivi che possano frapporsi al riconoscimento dei provvedimenti di confisca, qualora l'interessato non sia comparso personalmente nel procedimento, ma sia stato posto in grado di essere informato in tempo utile del fatto che potesse essere emesso un provvedimento di confisca in caso di sua mancata comparizione o abbia dato il mandato ad un difensore o abbia avuto conoscenza della facoltà di impugnazione o

di revisione del procedimento e cercando, comunque, di adeguare la normativa interna ai requisiti citati all'art. 19, paragrafo 1, lett. g) - punti i), - del Regolamento. Per la suddetta finalità, quindi, con il presente articolo si intende procedere all'adeguamento delle disposizioni del codice di procedura penale relative al contenuto dell'avviso per l'udienza preliminare (articolo 419), del decreto che dispone il giudizio (articolo 429) e del decreto di citazione diretta a giudizio (articolo 552).

Al riguardo, si evidenzia che la modifica delle citate disposizioni del codice di procedura penale è posta sia a tutela del prevenuto che a salvaguardia delle prerogative dello Stato italiano per l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento ed ablazione di beni nella disponibilità del medesimo interessato: infatti, ricevendo la notifica dei decreti indicati negli articoli procedurali richiamati, l'imputato sarà portato a conoscenza che - in assenza di cause di assoluto impedimento - il procedimento continuerà il suo corso anche in caso di sua assenza e che, potrà essere condannato per i reati contestatigli con relativa applicazione di sanzioni (restrittive e/o pecuniarie) e delle altre misure preventive personali e reali (la confisca) secondo quanto stabilito in sentenza. La disposizione, quindi, al di là della previsione di nuove misure sanzionatorie o di apprensione dei beni, consente che le misure già previste siano efficacemente eseguite.

Al comma 3 viene esplicitato che dall'esercizio della delega non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 13 introduce la previsione di delega per l'attuazione nell'ambito dell'ordinamento nazionale dei principi e criteri enunciati dalla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. In particolare, la direttiva in esame stabilisce norme minime comuni volte a garantire la protezione dei cd. *whistleblowers* negli ordinamenti dei Paesi Membri, e costituirà il punto di riferimento normativo per quei Paesi dove non sussiste alcuna regolamentazione del fenomeno, oltre che la base di partenza per un processo di implementazione delle tutele per quei Paesi, come l'Italia, dove il fenomeno era già stato oggetto di una normazione, almeno per quanto concerne l'ambito del lavoro pubblico. Il concetto di *whistleblowing* è stato, infatti, introdotto nel sistema giuridico italiano con la legge 90/2012, inserendo l'articolo 54bis per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti nel D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001. La normativa sul *whistleblowing* in ambito pubblico è poi stata potenziata dalla legge 179/2017, che ha modificato l'articolo 54 bis del D.Lgs 165/2001.

Nelle normative sopra citate, la messa in atto di sistemi di *whistleblowing* all'interno degli organismi sia pubblici che privati viene circoscritta a specifici illeciti. La direttiva (UE) 2017/1939 copre la quasi totalità dei settori in cui l'Unione è competente e andrà recepita negli ordinamenti nazionali entro dicembre 2021, allargando l'ambito oggettivo di applicazione dei sistemi di segnalazione di illeciti. Inoltre, trattandosi di una direttiva di armonizzazione minima, i singoli Stati membri hanno la possibilità di ampliare ulteriormente l'ambito degli illeciti coperti dalle legislazioni nazionali secondo quanto previsto dall'articolo 25 della stessa normativa europea. Attesa l'esigenza di rivisitazione dell'ambito di applicazione delle norme già esistenti nel nostro ordinamento interno e nell'eventualità di elaborare un ragionato coordinamento tra le stesse, si segnala la neutralità finanziaria della disposizione contenuta nel presente articolo, diretta soltanto a dare espressione al principio di delega comunitaria. Per il carattere ordinamentale della stessa, si assicura che dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si rimanda, comunque, alla declinazione di successivi decreti delegati l'individuazione degli interventi necessari all'adeguamento dell'ordinamento italiano alle disposizioni della presente delega, in ordine alla natura degli interventi connessi alla tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni indicate dalla direttiva (UE) 2017/1939, nonché delle amministrazioni competenti ad



adottare le conseguenti misure. Alla copertura degli eventuali oneri previsti nei predetti decreti legislativi, si potrà provvedere mediante l'utilizzo del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 14 autorizza il Governo ad emanare, secondo le procedure previste dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, norme attuative per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS - TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, modificando il regolamento (UE) 2018/1726. In tal modo è possibile individuare anche tutti gli eventuali provvedimenti riferibili alla persona rilevanti giuridicamente e che necessitano di iscrizione nel casellario giudiziale. Pertanto, i principi e criteri direttivi sono incentrati alla modifica ed integrazione necessaria di norme del codice di procedura penale e di disposizioni di attuazione del codice di procedura penale con l'inserimento di previsioni immediatamente precettive, dirette a realizzare l'adeguamento normativo ritenuto necessario nell'ambito della disciplina relativa alla protezione dei dati personali ed all'identificazione della persona sottoposta a procedimento penale, anche appartenenti a paesi terzi o apolidi. In tal senso, pertanto, è indispensabile adottare norme di coordinamento e raccordo tra la normativa europea (direttive e decisioni quadro in materia di condanne e organizzazione e contenuto degli scambi di informazioni estratte dal casellario giudiziale tra i vari Stati) anche con riferimento allo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in modo da creare un quadro armonico e unitario e perseguire gli obiettivi comuni di repressione dei reati.

L'intervento ha carattere precettivo e ordinamentale ed è teso all'efficientamento del sistema d'informazione fondamentale per la prevenzione del crimine. Si rappresenta l'assenza di oneri aggiuntivi, in quanto le attività connesse, anche con riferimento all'adeguamento del sistema ECRIS potranno essere sostenute con il ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 15 detta i criteri specifici che il Governo è tenuto a seguire per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio.

L'abrogazione della normativa nazionale, che recepisce la direttiva 90/167/CEE (abrogata dal regolamento (UE) 2019/4), permetterà di avere un impianto normativo armonizzato tra Paesi Membri e di superare alcune prassi datate e difficilmente applicabili nell'attuale contesto normativo.

Sarà quindi possibile definire in maniera chiara i requisiti in merito alla gestione della contaminazione crociata da principi attivi, le modalità per effettuare le prescrizioni, in raccordo con la normativa sulla ricetta elettronica veterinaria, la gestione dei prodotti intermedi, le modalità di produzione anticipata di mangimi medicati.

Il sistema di raccolta dati sul consumo di antimicrobici e di farmacovigilanza verrà esteso anche all'utilizzo dei mangimi medicati e verranno date disposizioni per l'implementazione di sistemi per la raccolta di prodotti scaduti o inutilizzati presso gli allevatori.



Il trasferimento di competenze autorizzative dalle autorità nazionali (Ministero della salute, in alcuni casi di concerto con il Ministero dello sviluppo economico) alle autorità regionali e provinciali (regioni e province autonome), razionalizzerà il sistema delle autorizzazioni (al quale regioni e province autonome già partecipano, effettuando i sopralluoghi preventivi presso le ditte richiedenti l'autorizzazione e rilasciando un parere al Ministero della salute) ed il sistema dei controlli ufficiali che attualmente è già in capo ed è interamente eseguito dalle regioni e dalle province autonome.

Inoltre, tale intervento semplificherà notevolmente le procedure autorizzative ed eliminerà processi e vincoli ancora vigenti ma ormai obsoleti (commissione provinciale per il rilascio dei pareri; vincoli sul personale laureato responsabile che deve essere presente in azienda; autorizzazione ministeriale dei laboratori di autocontrollo esterni alla ditta richiedente).

Considerata la complessità di tale riforma, allo stato, non è possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega.

Nelle relazioni tecniche a corredo degli schemi dei citati decreti, sarà dato conto della neutralità finanziaria, ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della relativa copertura finanziaria.

L'articolo 16 reca i principi e i criteri direttivi che il Governo deve seguire nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, con lo scopo di promuovere un uso più consapevole dei medicinali veterinari, la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi, il rafforzamento del mercato interno ed ottenere una maggiore disponibilità di medicinali veterinari e con l'obiettivo di garantire, al tempo stesso, il massimo livello di protezione della salute pubblica, della sanità animale e dell'ambiente.

Specificatamente, il Governo dovrà individuare il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano quali autorità competenti a porre in essere le attività competenti, così come prescritto dall'articolo 137 del regolamento UE 2019/6.

Il Governo dovrà altresì individuare contenuto e tempistica delle registrazioni delle informazioni che devono essere obbligatoriamente comunicate al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano da parte di fabbricanti, distributori all'ingrosso, farmacie, veterinari e allevatori.

Dovrà essere rimodulato il sistema tariffario sulla base dei compiti individuati dal regolamento UE 2019/6; sarà necessario coordinare i sistemi informatici nazionali con quelli istituiti dal regolamento UE 2019/6 ed infine, ridefinito il sistema sanzionatorio per la violazione delle relative disposizioni.

Con il decreto legislativo di adeguamento, in particolare, si interverrà nei seguenti settori: pubblicità sanitaria dei medicinali veterinari; sperimentazione clinica dei medicinali veterinari; esenzioni per medicinali veterinari destinati a essere utilizzati per gli animali tenuti esclusivamente come animali da compagnia: animali d'acquario o di stagno, pesci ornamentali, uccelli domestici, piccioni viaggiatori, animali da terrario, piccoli roditori, furetti e conigli; registrazione dei medicinali veterinari omeopatici; preparazione/fabbricazione di vaccini stabulogeni ed autovaccini; fabbricazione dei medicinali veterinari; fornitura e distribuzione dei medicinali veterinari; prescrizione e conservazione delle registrazioni delle prescrizioni; modalità di impiego dei medicinali sugli animali; importazione dei medicinali da Paesi Terzi; registrazioni dei trattamenti e conservazione delle registrazioni da parte dei proprietari e dei detentori di animali destinati alla produzione di alimenti; tracciabilità, sorveglianza sul mercato, controlli ed ispezioni sanitarie sui medicinali veterinari.

Considerata la complessità di tale riforma, allo stato, non è possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega.

Nelle relazioni tecniche a corredo degli schemi dei citati decreti, sarà dato conto della neutralità finanziaria, ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della relativa copertura finanziaria.

L'articolo 17 reca i principi e criteri direttivi per l'implementazione del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed alle relative attività si provvede con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 18 indica i principi e i criteri direttivi cui uniformarsi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003.

Il regolamento (UE) 2019/1009 apporta modifiche sostanziali al settore dei fertilizzanti, ampliando il campo di applicazione della normativa europea vigente, armonizzando a livello europeo i fertilizzanti di origine organica e da materiale di recupero, prevedendo una maggiore responsabilità per gli operatori economici introducendo obblighi puntuali sui controlli di processo e di prodotto, nonché rafforzando il sistema dei controlli.

L'obiettivo è di semplificare, armonizzare e unificare il quadro normativo europeo per la messa a disposizione dei concimi.

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal 16 luglio 2022.

Alla luce delle novità normative introdotte dal regolamento (UE) 2019/1009, appare necessario attuare il riordino e la revisione della disciplina nazionale in materia di fertilizzanti di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, che norma l'immissione sul mercato dei fertilizzanti nazionali non inclusi nella normativa europea.

La disposizione prevede che le attività relative ai controlli di processo e di prodotto siano a carico degli interessati, sulla base di una maggiore responsabilità per gli operatori economici.

Gli oneri derivanti dal sistema di certificazione introdotto dal regolamento in questione sono analogamente a carico dell'interessato.

La complessità della materia oggetto di delega, che comprenderà tra le altre cose anche la definizione di norme aventi carattere sostanzialmente procedimentale, volte alla revisione, al coordinamento e all'abrogazione della normativa vigente in materia, non consente una determinazione *ex ante* di eventuali effetti finanziari a carico della finanza pubblica e, pertanto, non è possibile, al momento, includere alcuna clausola di invarianza finanziaria. La quantificazione di eventuali nuovi oneri sarà effettuata al momento della definizione e della stesura completa dei singoli decreti legislativi.

L'articolo 19 reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per la revisione complessiva della normativa nazionale in materia di trasporto su strada di merci e persone, ivi compreso il relativo apparato sanzionatorio, al fine di adeguarla alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, nonché alle disposizioni dei regolamenti (UE) n. 2020/1054 e 2016/403 in materia di condizioni di lavoro dei conducenti e sull'uso dei tachigrafi, al regolamento (UE) n. 165/2014 in materia di tachigrafi nel settore dei trasporti su strada e al regolamento (UE) 2020/1055 che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012.

Considerata la complessità di tale riforma, allo stato, non è possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega.

Nelle relazioni tecniche a corredo degli schemi dei citati decreti, sarà dato conto della neutralità finanziaria, ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della relativa copertura finanziaria.

L'articolo 20 si rende necessario al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio del 29 luglio 2020, che modifica talune disposizioni contenute nella direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche. La proposta normativa concerne le modalità di determinazione del grado Plato, con riguardo in particolare alle tipologie di birra alle quali sono aggiunte, dopo la fermentazione, sostanze contenenti zuccheri (cosiddette "birre Radler"). A tale fine, viene specificato che nella misurazione del grado Plato, necessaria per la determinazione dell'imposta dovuta sulla birra, devono essere ricompresi anche tutti gli ingredienti eventualmente aggiunti dopo il completamento della fermentazione della birra. Al riguardo, si prevede che sino al 31 dicembre 2030, per garantire un'agevole transizione verso una metodologia armonizzata, ai fini della misurazione del grado Plato si continui ad utilizzare la metodologia sinora applicata.


Sotto il profilo strettamente finanziario, si precisa che la disposizione in esame ha carattere ordinamentale e procedurale. Inoltre, si rappresenta che, a partire dall'anno 2031, si potrebbe verificare un incremento di gettito dovuto alla tassazione, attualmente esclusa, di tutti gli ingredienti aggiunti alla birra dopo la fase di fermentazione. Tuttavia, tale incremento di gettito è difficilmente quantificabile per mancanza di dati, per cui, prudenzialmente, alla suddetta disposizione non si ascrivono effetti sul gettito erariale.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata di sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (1) avuto conto

am POSITIVO

NEGATIVO

07 FEB. 2022

Il R. Contenz. Generale dello Stato


Ad eccezione dell'articolo 17, commi 2, lettera d), e 3, in quanto la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 non è coerente con quanto disposto dal comma 2, lett. d): il criterio di delega è suscettibile di comportare oneri che dovranno trovare idonea copertura ai fini dell'adozione del decreto delegato.

Pertanto, ai fini dell'ulteriore corso, va soppresso il comma 3 dell'articolo 17, recante la clausola di invarianza finanziaria, dandosi altresì conto in relazione tecnica dell'impossibilità, allo stato, di quantificare gli oneri derivanti dal recepimento della normativa europea, ai fini dell'applicazione dei criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 3.

